



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORRE ANNUNZIATA

Terza civile

Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Emanuela Musi ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nelle cause civili riunite iscritte ai nn. 1153/20 R.G. + 1510/20 R.G. promosse da:

BPER Banca Spa, in persona del Presidente dott. Ing. Pietro Ferrari, con sede a Modena alla via San Carlo n. 8/20, iscritta presso il Registro delle Imprese di Modena con codice fiscale e P. Iva n. 01153230360, R.E.A. n. MO-222528, iscritta all'Albo delle Banche presso la Banca di Italia al n. 4932, capogruppo dell'omonimo gruppo bancario iscritto nell'apposito albo con il codice n. 5387.6, quale incorporante la Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara Spa giusto atto di fusione dell'8 Novembre 2017 a rogito Notaio dott. Franco Soli di Modena Rep. 46294/1418, rappresentata e difesa in virtù di procura in calce all'atto di opposizione, dall'avv. Mariacristina Postorino

- OPPONENTE

contro

XXXXXXXXX XXXXXXXX e XXXXXXXX XXXXXXXXXX, rappresentati e difesi dall'avv. Emiliostefano Marzuillo, giusta procura in calce all'atto di costituzione di comparsa e risposta su documento separato, ed elettivamente domiciliati presso lo studio del proprio difensore, in Sorrento alla Via degli Aranci n. 35

- OPPOSTI

Oggetto: opposizione *ex art.* 615, comma 1, c.p.c. ed *ex art.* 615 II co. c.p.c.; titolo esecutivo inefficace/inopponibile; società in liquidazione coatta amministrativa.

Conclusioni: la procuratrice dell'opponente concludeva chiedendo, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo; nel merito, chiedeva di accertare e dichiarare la irregolarità formale e sostanziale del titolo ai sensi dell'art. 617 c.p.c., nonché l'estraneità della BPER Banca Spa, e per l'effetto dichiarare la nullità e/o irregolarità del titolo azionato, del precetto e della successiva esecuzione intrapresa, con la condanna della controparte alla ripetizione delle somme eventualmente incassate in esecuzione del titolo opposto, ovvero disporre l'accantonamento quanto meno sino all'esito del giudizio; con vittoria di spese.

Il procuratore degli opposti concludeva chiedendo il rigetto delle opposizioni, con vittoria di spese.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Il presente procedimento ha ad oggetto le due opposizioni (l'una preventiva e l'altra successiva) promosse dalla BPER Banca s.p.a. nei confronti dei sigg.ri xxxxxxxx e xxxxxxxx, come in epigrafe identificati, in relazione all'esecuzione preannunziata e, poi, intrapresa da questi ultimi sulla scorta del titolo costituito dalla sentenza n. 1066/2018 del Tribunale di Torre Annunziata.

In data 7.02.2020, xxxxxxxx xxxxxxxx e xxxxxxxx xxxxxxxx intimavano precetto alla BPER Banca Spa per il pagamento della somma di euro 39.977,60, loro dovuta in virtù della sentenza sopra indicata. La BPER Banca, avverso tale atto di precetto, proponeva opposizione (incardinata al numero R.G. 1153/2020), nonché presentava separata istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del titolo (1153-1/2020 R.G.). In data 3.03.2020, gli odierni opposti si recavano presso la Filiale della BPER di Sorrento al fine di mettere in esecuzione il titolo mediante pignoramento mobiliare: ivi veniva eseguito il pagamento (con riserva) nelle mani dell'Ufficiale Giudiziario per l'importo di euro 47.973,12. La BPER Banca proponeva opposizione *ex*

artt. 615 e 617 c.p.c., anche avverso il sopra menzionato atto di pignoramento mobiliare (giudizio incardinato al numero R.G. 1510/2020). Le due opposizioni venivano riunite, con provvedimento a verbale di udienza del 15.4.2021 (per connessione soggettiva ed oggettiva, vertendo l'opposizione esecutiva sulle stesse ragioni di quella preesecutiva).

Nell'ambito delle due opposizioni (sia al precetto che all'esecuzione) venivano dedotti i seguenti motivi: 1) l'irregolarità formale e sostanziale del titolo, per avere il giudice adottato, quale forma conclusiva di un procedimento *ex art. 702 bis* c.p.c., la sentenza in luogo della ordinanza e per essere stato ivi erroneamente indicato il soggetto passivo, destinatario della condanna, quale "*Cassa di Risparmio di Ferrara Spa in liquidazione*" in luogo di "*Cassa di Risparmio di Ferrara Spa in liquidazione coatta amministrativa*"; 2) la non corretta formazione del titolo, in quanto avvenuta "*a valle di un giudizio che avrebbe dovuto essere dichiarato improcedibile*", dal momento che, nei confronti di una banca in liquidazione coatta amministrativa, non potrebbe essere promossa, né proseguita alcuna azione; 3) l'estraneità della BPER Banca al titolo azionato, in quanto la cessione da "Cassa di risparmio di Ferrara s.p.a." a "Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara s.p.a." non avrebbe ricompreso eventuali rapporti *sub iudice*, ed, in ogni caso, in quanto non vi sarebbe stata riassunzione nei confronti del soggetto successore "Nuova Carife spa" (essendo il giudizio *ex art. 702 bis* c.p.c. stato riassunto solo nei confronti della "Cassa di risparmio di Ferrara in liquidazione coatta amministrativa"), in tal modo impedendosi alla BPER Banca Spa (e prima alla "Nuova Carife spa") di svolgere attività difensive e di contestazione delle avverse argomentazioni. Inoltre, in via cautelare, chiedeva di sospendere l'efficacia esecutiva del titolo, nonché la ripetizione delle somme eventualmente incassate dalla controparte in esecuzione del titolo opposto, ovvero di disporre l'accantonamento quanto meno sino all'esito del giudizio *de quo*.

Si costituivano gli opposti xxxxxxxx e xxxxxxxx eccependo: a) l'inammissibilità delle doglianze sollevate da BPER Banca, in quanto i presunti vizi della sentenza portata in esecuzione avrebbero dovuto essere contestati con l'impugnazione del titolo, non potendo essere fatti valere in sede di esecuzione; b) in ogni caso, l'infondatezza delle

doglianze avverse, evidenziandosi la mancanza di incertezza derivante dalla sola indicazione di “Cassa di Risparmio di Ferrara Spa in liquidazione”, essendo comunque evincibile, dal verbale di udienza costituente parte integrante della sentenza depositata ai sensi dell’art. 281 *sexies* c.p.c., il riferimento alla liquidazione coatta amministrativa, nonché sottolineandosi come l’art. 83, comma 3, T.U.B. non prevederebbe una immunità assoluta dell’istituto di credito sottoposto a liquidazione coatta amministrativa da qualsivoglia iniziativa giudiziaria, bensì l’inammissibilità, improcedibilità, improseguibilità delle sole domande idonee ad incidere sulla formazione dello stato passivo della procedura, le quali, a tutela della *par condicio creditorum*, andrebbero (ri)proposte in sede concorsuale. Nel corso del giudizio, veniva reso provvedimento di non luogo a provvedere sulla istanza cautelare, essendo stato documentato l’avvenuto pagamento della somma pignorata da parte della BPER nelle mani dell’ufficiale giudiziario (cfr. ordinanza del 19.1.2021 nel sub procedimento 1153-1/2021 R.G.). La causa non richiedendo istruttoria veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.

Le opposizioni meritano accoglimento quanto al motivo sub 2) dell’elencazione sopra riportata, che, costituendo la *ragione più liquida* di per sé idonea alla definizione del procedimento, consente di ritenere assorbite tutte le ulteriori doglianze formulate.

Reputa il Tribunale che la mancata declaratoria di improcedibilità del giudizio sfociato nel titolo azionato dagli odierni opposti (la sentenza n. 1066/2018, all. su PCT in uno al deposito della citazione introduttiva) abbia determinato un vizio di inefficacia/inopponibilità del titolo stesso suscettibile di essere fatto valere dalla BPER con l’opposizione *ex art.* 615 c.p.c.

L’art. 83 del T.U.B. stabilisce che, dalla data di insediamento degli organi liquidatori, non può essere promossa, né proseguita alcuna azione, salvo quanto disposto dagli articoli 87, 88, 89 e 92, comma 3, né, per qualsiasi titolo, può essere parimenti promosso, né proseguito alcun atto di esecuzione forzata o cautelare.

Nel caso che occupa, la sentenza 1066/2018 è stata resa allorché la Cassa di Risparmio di Ferrara s.p.a. era già in liquidazione coatta amministrativa (procedimento, peraltro, tuttora aperto, come risulta dall’all. 2 della produzione dell’opponente): la

mancata declaratoria di improcedibilità del giudizio – non ricorrendo, nella fattispecie, i presupposti per escludere l'applicabilità del divieto in questione, come preteso dalla difesa degli opposti, dal momento che l'azione esperita dai sigg.ri xxxxxxxx/ xxxxxxxx, lungi dall'essere un mero accertamento negativo, mirava ad ottenere la restituzione dell'indebito, domanda accolta dal giudice, come risulta dalla lettura del dispositivo della sentenza in atti – ha determinato un vizio di inefficacia/inopponibilità del titolo suscettibile di essere fatto valere in sede di opposizione *ex art. 615 c.p.c.* non solo dalla stessa Cassa di Risparmio s.p.a. in l.c.a., ma anche dai suoi successori (*ex art. 111 c.p.c.* la Nuova Carife, *ex art. 110 c.p.c.* – giusta il principio affermato da Cass. civ. S.U. 21970/2021 – la BPER).

In ogni caso, anche laddove si volesse ritenere che la mancata declaratoria di improcedibilità da parte del giudice del procedimento sfociato nel titolo azionato *in executivis* comporti unicamente un vizio di nullità della sentenza, come tale convertito in motivo di gravame *ex art. 161 c.p.c.* (laddove non risulta interposto appello dalla Nuova Carife, né dalla BPER incorporante), nondimeno il giudice dell'opposizione *ex art. 615 c.p.c.* ben potrebbe rilevare, come in effetti rileva, l'assenza delle condizioni per l'azione esecutiva preannunziata e poi promossa dai sigg.ri xxxxxxxx e xxxxxxxx, sempre in ragione del disposto normativo dell'art. 83 TUB.

Ben vero, contro la banca in liquidazione «*non può essere promosso né proseguito alcun atto di esecuzione forzata o cautelare*». All'ammissione alla liquidazione, in altri termini, segue l'effetto della improponibilità dell'azione, ovvero quello della sua improseguibilità, a seconda che si guardi a giudizi non ancora instaurati o già pendenti. Tale effetto perdura fino alla conclusione della fase amministrativa di accertamento dello stato passivo davanti agli organi della procedura e da esso deriva che qualsiasi credito deve essere fatto valere in sede concorsuale, nell'ambito del procedimento di verifica affidato al commissario liquidatore, mentre il giudice può conoscerne in sede ordinaria solo in un momento successivo, pronunciando, ad esempio, sulle opposizioni allo stato passivo. Si tratta, evidentemente, di un regime che impatta, innanzitutto, sulla posizione dei

creditori ed ispirato dall'esigenza di proteggere la massa dalle azioni individuali. Da qui, l'esigenza di regolamentare la sorte dei procedimenti da queste scaturenti.

Nel caso che occupa, dunque, l'azione esecutiva sfociata nel pignoramento mobiliare presso la Filiale di Sorrento della BPER (cui ha fatto seguito il pagamento nelle mani dell'ufficiale giudiziario) non poteva essere intrapresa, in quanto effettuata in evidente spregio al divieto di cui alla disposizione su richiamata ed al principio della *par condicio creditorum* che la informa, dovendone, per ciò solo, senz'altro conseguire l'accoglimento tanto dell'opposizione, quanto della conseguente domanda di restituzione della somma versata dalla BPER in sede di pignoramento mobiliare.

Alla soccombenza segue la condanna degli opposti alla rifusione delle spese di lite come da liquidazione in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:

1. in accoglimento della opposizione dichiara l'insussistenza del diritto di xxxxxxxx xxxxxxxx e xxxxxxxx xxxxxxxx di procedere ad esecuzione forzata nei confronti della BPER in forza del titolo costituito dalla sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 1066/2018;
2. condanna gli opposti alla restituzione in favore della BPER della somma di Euro 47.973,12 versata in esecuzione del pignoramento mobiliare;
3. condanna gli opposti alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore della BPER liquidate in Euro 7.500,00 per compensi, nonché Euro 545,00 per spese vive, oltre rimborso forfettario spese generali, Iva e Cassa come per legge.

Torre Annunziata, 31/01/2022

Il Giudice
dott.ssa Emanuela Musi

